Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 112 del 22 aprile 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. **122.**

Attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. **122.**

Attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito all'attuazione normativa ed organizzativa di una serie di direttive CEE in materia di strumenti di misura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

L'art. 1 del vigente testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il sistema di unità di misura legale in Italia è unicamente il sistema basato su sette unità fondamentali, denominato « sistema internazionale di unità » ed indicato con la sigla « SI », di cui alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 71/354/CEE, modificata con direttiva dello stesso consiglio n. 76/770/CEE. Il sistema comprende le unità di base e le altre unità SI denominate e definite, unitamente ai loro multipli e sottomultipli, nel quadro I, sezione 1, della tabella *A* annessa al presente decreto. Sono altresì legali le unità denominate e definite nel quadro I, sezioni 2, 3, 4 e 5 della tabella *A* di cui al precedente comma.

E' autorizzato, fino al 31 dicembre 1979 l'impiego delle unità, nonché dei loro nomi e simboli di cui al quadro II della predetta tabella *A*.

E' autorizzato in via transitoria l'uso delle unità, dei nomi e dei simboli elencati nel quadro III della citata tabella *A*. Entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà determinato il termine entro il quale dette unità, nonché i loro nomi e simboli, potranno essere impiegati, conformemente alle analoghe disposizioni adottate dal consiglio delle Comunità europee.

E' autorizzato in via definitiva l'impiego delle unità di cui al quadro IV della citata tabella *A*.

Ogni modificazione e aggiunta concernente le unità di cui ai precedenti commi, quando sia conforme a risoluzioni della conferenza generale dei pesi e delle misure od a direttive adottate dal consiglio della CEE ai sensi del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della pubblica istruzione ».

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 del vigente testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Art. 2.

La tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 3.

L'art. 9 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Nell'esercizio dell'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, per quanto concerne le misurazioni effettuate, le indicazioni di grandezza espresse in unità utilizzate e gli strumenti di misura impiegati, è ammesso solo l'uso delle unità indicate al precedente art. 1 ».

E' tollerato l'impiego di prodotti, attrezzature e strumenti per i quali si utilizzano unità di misura, nomi e simboli non autorizzati dal presente decreto, immessi sul mercato prima delle date previste dalla legge medesima, nonché la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di prodotti e di attrezzature necessari per completare e per sostituire pezzi o parti di detti prodotti, attrezzature e strumenti.

Art. 4.

Gli strumenti di misura compresi nel quadro I della tabella *B* allegata al presente decreto possono, a scelta degli interessati, essere sottoposti ai controlli previsti dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, o al controllo CEE di cui ai successivi articoli.

Sono ammessi altresì al controllo CEE gli strumenti di misura di cui al quadro II della predetta tabella *B*.

Titolo II

CONTROLLO CEE

Art. 5.

Il controllo CEE degli strumenti di misura comprende:

l'approvazione CEE del modello;

la verifica prima CEE.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati, per ciascuna categoria, i requisiti metrologici, le prescrizioni tecniche di costruzione e di funzionamento, le modalità di legalizzazione degli strumenti ed i settori di impiego nonché i metodi di misura e di controllo metrologico, precisando se si applicano al solo controllo CEE o anche ai controlli previsti dal testo unico 23 agosto 1890, n. 7088, e relative norme di applicazione.

Lo stesso provvedimento di cui al comma precedente indica se il controllo CEE è comprensivo dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE o di uno solo dei precitati adempimenti.

Art. 6.

L'effettuazione con esito positivo del controllo CEE conferisce agli strumenti che ne sono oggetto, la qualifica di « strumenti di misura tipo CEE » e li rende idonei ad essere utilizzati in tutti gli Stati membri delle Comunità economiche europee.

Art. 7.

L'approvazione CEE del modello, la verifica prima CEE ed il controllo metrologico CEE, effettuati in uno qualsiasi degli Stati membri delle Comunità hanno in Italia effetto identico a quello dei corrispondenti atti effettuati a norma del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvate con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relative norme di applicazione.

Agli strumenti stessi, pertanto, non si applica l'articolo 14 del citato testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure.

Titolo III

APPROVAZIONE CEE DI MODELLO

Art. 8.

L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione di strumenti di un fabbricante alla verifica prima CEE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CEE, l'autorizzazione di immissione sul mercato e in servizio.

Gli stumenti appartenenti a una categoria che non è soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verifica prima CEE.

Non può essere ammesso in Italia all'approvazione CEE del modello lo strumento di misura per il quale sia già stata presentata la domanda di approvazione CEE del modello in altro Stato membro.

Art. 9.

L'approvazione CEE del modello può essere concessa per dispositivi complementari. In tal caso l'approvazione deve precisare:

a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono assere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;

b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

Art. 10.

L'esame per l'approvazione CEE del modello di uno strumento di misura nonché quello per l'ammissione alla verificazione degli strumenti di misura secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, sono effettuati dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

Detti esami sono rivolti ad accertare che uno o più prototipi dello strumento stesso possiedono le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni e i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale, incaricato dell'esecuzione degli esami di cui al primo comma, sono a carico del richiedente, se gli esami stessi sono effettuati fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 11.

Se l'esame per l'approvazione del modello di cui al precedente articolo dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione CEE del modello da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti di misura e dei dispositivi complementari conformi al modello approvato, il fabbricante, nel caso previsto nel successivo art. 20 o quando ciò sia espressamente previsto, ha l'obbligo di apporre il contrassegno CEE, indicato nel certificato di approvazione. In tutti gli altri casi il fabbricante ha la facoltà di apporre il contrassegno.

Art. 12.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Quando un'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

Art. 13.

Qualora per taluni strumenti non possa essere concessa l'approvazione o la proroga normale, l'approvazione CEE del modello può essere concessa o prorogata con effetto limitato, previa informazione degli altri Stati membri.

L'approvazione CEE del modello con effetto limitato può comportare, originariamente o in sede di proroga, una o più delle seguenti restrizioni:

1) limitazione della durata della validità o della proroga a meno di dieci anni;

2) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;

3) obbligo per il fabbricante di notificare all'Ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;

4) limitazione d'uso.

Nel caso previsto nel precedente n. 3), se il luogo di installazione non è situato in Italia, è obbligatoria la consultazione preliminare con lo Stato membro nel quale sarà installato lo strumento.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove non previste nel provvedimento che disciplina la relativa categoria, previa consultazione degli altri Stati membri, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabili a non più di tre anni. L'approvazione limitata può, inoltre, essere concessa solo se non si deroga agli errori massimi tollerati, previsti nel provvedimento che disciplina la categoria.

Art. 14.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato o alle norme del decreto ministeriale che li concerne di cui al precedente articolo 5;

b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione — o di proroga — di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti allo scopo.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata presso un altro Stato membro, può essere sospesa l'immissione in commercio e in servizio degli strumenti. Alla sospensione può farsi luogo anche nel caso previsto nel primo comma, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non conforma gli strumenti al modello approvato.

Qualora uno Stato membro abbia informato l'Ufficio centrale metrico dell'esistenza di uno dei casi previsti nei primi due commi, la revoca può essere deliberata solo previa consultazione dello Stato chè ha dato l'informazione.

Dei provvedimenti adottati in applicazione del secondo e terzo comma deve essere data informazione alla commissione e agli altri Stati membri.

Art. 15.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Per gli strumenti esonerati dall'obbligo della verificazione prima, ma non dall'obbligo dell'approvazione di modello, la revoca di tale approvazione comporta il divieto dell'ulteriore immissione in commercio e in servizio di tali strumenti.

Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello o, comunque ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica, fino ad esaurimento, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i detti provvedimenti di revoca o di sospensione.

Titolo IV

VERIFICA PRIMA CEE

Art. 16.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza con il modello approvato di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

Nei casi in cui non è prevista l'approvazione del modello, la verifica prima CEE è rivolta ad accertare la rispondenza dello strumento alle prescrizioni metrologiche, tecniche, di fabbricazione e di funzionamento fissate nel decreto ministeriale che regola la relativa categoria a norma del precedente art. 5.

La verifica prima CEE è effettuata dagli uffici provinciali metrici. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE di talune categorie di strumenti, l'esecuzione di tali controlli può essere demandata a enti ed istituti, designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

Il servizio metrico può esigere che il richiedente, qualora l'Ufficio provinciale metrico non disponga delle attrezzature necessarie, metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni, in materiale, attrezzature e personale ausiliario, necessari per la verifica dello strumento.

Art. 17.

Gli strumenti di misura CEE, o parti di essi, e i dispositivi complementari che siano stati sottoposti, con esito favorevole, alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi indicati dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Lo stesso regolamento prescriverà anche le modalità di applicazione dei marchi di verificazione prima CEE.

Art. 18.

I marchi attestanti la verificazione prima CEE, applicati da uno Stato membro delle Comunità economiche europee, hanno la stessa validità dei bolli applicati dopo la verificazione prima ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Detti marchi sono validi anche ai fini della verificazione periodica, sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui sono stati apposti, a meno che le norme concernenti determinate categorie di strumenti CEE non contemplino durate superiori.

Gli strumenti di misura muniti del marchio di verificazione prima CEE sono soggetti, per quanto concerne le modalità del loro impiego, alle stesse prescrizioni vigenti per gli strumenti realizzati ai sensi del testo unico indicato al primo comma.

Art. 19.

Gli strumenti di misura o parti di essi ed i dispositivi complementari muniti dei marchi di verifica prima CEE sono esonerati dall'obbligo della verificazione periodica prescritta dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui furono apposti i marchi stessi, a meno che i decreti ministeriali che regolano le relative categorie non prevedano durate superiori.

L'utente degli strumenti di cui al comma precedente ha però tutti gli altri obblighi imposti dal citato testo unico e dai relativi regolamenti.

Allo scadere dell'esonero di cui al primo comma gli strumenti muniti dei marchi di verifica prima CEE sono considerati a tutti gli effetti come strumenti di tipo nazionale provvisti del solo bollo di verificazione prima.

Art. 20.

Gli strumenti di misura CEE, appartenenti a una categoria per i quali il relativo decreto ministeriale non prevede l'obbligo della verifica prima CEE, sono muniti dal fabbricante, sotto la sua responsabilità del contrassegno speciale di approvazione CEE, indicato dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Titolo V

CONTROLLO DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO

Art. 21.

Gli strumenti di misura, sia di tipo nazionale sia di tipo CEE, sono considerati in servizio quando siano collocati, anche senza essere utilizzati, nei luoghi in cui si svolgono le attività indicate nell'art. 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Il decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 5 può fissare, per ogni categoria di strumenti, i valori degli errori massimi tollerati in servizio.

In ogni caso i controlli eseguiti sugli strumenti di misura di tipo CEE prima della loro immissione in servizio e i valori degli errori massimi tollerati in servizio devono essere in rapporto identico a quelli applicati agli strumenti di misura conformi alle prescrizioni tecniche nazionali.

Per uno strumento in servizio che, pur recando marchi e contrassegni CEE, non soddisfi alle esigenze prescritte, segnatamente per quanto riguarda gli errori massimi tollerati, può essere imposto il ritiro dal servizio alle stesse condizioni di uno strumento recante i bolli nazionali.

Titolo VI

PESO ETTOLITRICO CEE E TITOLI ALCOLOMETRICI

Art. 22.

Nel commercio dei cereali, il rapporto tra la massa di un qualsiasi tipo di cereale, espressa in chilogrammi, ed il volume del medesimo, espresso in ettolitri, costituisce una caratteristica specifica del cereale stesso ed è denominato « peso ettolitrico ».

Tale caratteristica, quando per la sua determinazione siano impiegati uno strumento ed un metodo conformi all'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 5 del presente decreto, assume la denominazione di « peso ettolitrico CEE ».

Negli scambi intercomunitari la caratteristica dei cereali designata con la denominazione peso ettolitrico può solo essere il peso ettolitrico CEE sopra definito. E' tuttavia consentito l'uso dell'espressione « peso ettolitrico CEE » per caratterizzare i cereali misurati nel Regno Unito e in Irlanda con strumenti e metodi in uso in tali Paesi a condizione che le misure ottenute siano convertite nelle unità CEE.

I requisiti tecnici degli strumenti campioni nazionali e quelli degli strumenti da usare in commercio per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali e le modalità di impiego degli stessi, sono fissati dal decreto ministeriale di cui al secondo comma. La realizzazione degli strumenti campioni predetti è curata dall'Ufficio centrale metrico.

Gli strumenti usati in commercio per la determinazione del peso ettolitrico dei cereali sono soggetti allo obbligo della verificazione metrica prevista dall'art. 12 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Art. 23

I titoli alcolometrici, volumico e massico, delle miscele idroalcoliche devono essere espressi in parti di alcole etilico per cento parti di miscela.

I loro simboli sono:

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico;

« % mas » per il titolo alcolometrico massico.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno definiti i predetti titoli, la loro determinazione e la formula che permette di calcolare le tavole alcolometriche valide per le miscele di alcool etilico e di acqua, in conformità alle disposizioni adottate dalla Comunità economica europea.

Art. 24.

A partire dal 1° gennaio 1980 è vietato l'uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Titolo VII

SANZIONI

Art. 25.

Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 2.000.000 coloro che detengono per vendere, pongono in vendita o introducono in commercio strumenti di misura compresi:

nel quadro I della tabella *B* annessa al presente decreto, che se privi dei bolli di verificazione prima previsti dal testo unico delle leggi metriche, di cui al primo comma del precedente art. 1, sono altresì sprovvisti dei marchi di verificazione prima CEE;

nel quadro II della predetta tabella *B*, muniti di contrassegno di approvazione di modello CEE, ma sprovvisti dei marchi di verificazione prima CEE.

Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 600.000 a L. 1.500.000 coloro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento per le quali non sia prevista una pena specifica.

Le sanzioni amministrative contemplate dal presente articolo sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti primi due commi costituiscano reato.

Titolo VIII

DIRITTI

Art. 26.

L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, già sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti di misura presentate ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fab-

bricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni, debbono essere corredate della quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto stesso di L. 100.000.

Il relativo provvedimento di ammissione alla prima verificazione può essere emesso solo dopo il pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'istruttoria della pratica, nella misura di L. 15.000 orarie.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ».

Art. 27.

All'atto della presentazione della domanda di approvazione CEE del modello deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.

Il certificato di approvazione CEE del modello può essere rilasciato solo dopo il pagamento del diritto previsto dal secondo comma del precitato art. 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 28.

La tabella, di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, relativa ai diritti da pagarsi per la verificazione degli strumenti di misura, è sostituita dalla tabella *E* annessa al presente decreto.

Per l'esecuzione in conto terzi delle operazioni di saggio e di marchio effettuate ai sensi degli articoli 16 e 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono dovuti i diritti di cui alla tabella *F* annessa al presente decreto.

Le tariffe di cui all'art. 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificate dall'art. 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600, sono quadruplicate.

Il diritto fisso che, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche, ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, è fissato secondo la tabella *G*, annessa al presente decreto.

Gli utenti metrici, che per le attività da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a più di una delle categorie indicate nella tabella *G* annessa al presente decreto, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

Art. 29.

La verifica prima CEE comporta il pagamento, per ogni strumento verificato, degli stessi diritti previsti dalla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modifiche, per gli strumenti delle corrispondenti categorie.

I diritti di verificazione periodica stabiliti dalla tabella *G* annessa al presente decreto sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 30.

Le operazioni di verifica di strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici previste dagli articoli 45, 46 e 56 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive aggiunte e modificazioni, quando non siano effettuate con idonei mezzi di trasporto forniti dai richiedenti o dallo Stato, possono essere eseguite dagli impiegati incaricati con l'uso di mezzi propri.

In tali casi, all'impiegato che esegue le predette operazioni spetta un compenso fisso per ogni sopralluogo, a rimborso degli oneri relativi al carico, allo scarico e alla movimentazione dei campioni e degli strumenti necessari alla esecuzione delle verifiche, ed un compenso per ogni chilometro percorso, a rimborso delle spese di trasporto del predetto materiale, comprensivo del trasporto personale.

L'ammontare dei compensi di cui al comma precedente è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, mediante apposito tariffario approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare delle somme da versare all'erario da parte dei fabbricanti e degli utenti metrici che richiedono l'esecuzione del servizio di verifica a domicilio.

Per l'esecuzione delle predette operazioni di verifica, in aggiunta ai compensi di cui al secondo comma, sono anche dovute all'impiegato, quando ne ricorrano le condizioni, le normali indennità di missione, non cumulabili però con quelle eventualmente spettanti per l'istituzione degli uffici metrici temporanei o comunque per il servizio fuori sede.

Con le procedure e i criteri indicati nei commi precedenti sono anche stabilite le tariffe relative ai rimborsi dovuti all'impiegato per le operazioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione dei campioni e dei materiali necessari alla istituzione dei predetti uffici metrici temporanei.

Le tariffe di cui ai commi precedenti possono essere variate alla fine di ogni biennio, con analoghi decreti, in relazione alle eventuali variazioni dei costi che interessano lo svolgimento dei corrispondenti servizi.

Titolo IX

ORDINAMENTO E COMPITI

Art. 31.

Per l'applicazione del presente decreto l'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei seguenti organi:

Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Ai predetti organi sono attribuite le funzioni indicate nei successivi articoli del presente titolo IX per lo svolgimento dei compiti derivanti dall'attuazione della specifica normativa CEE e di quelli connessi all'applicazione del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche; della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; del regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modifiche, relative alla istituzione dei cronotachigrafi; del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, relativo alla depenalizzazione; della legge 19 agosto 1976, n. 614, relativa al controllo metrologico dei preimballaggi.

L'organo di consulenza tecnica del servizio, già denominato Comitato centrale metrico, assume la denominazione di Comitato superiore metrico.

Art. 32.

L'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi ha i seguenti compiti di carattere giuridico-amministrativo:

a) coordinamento e controllo dell'attività dei circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche giuridico-amministrative nel campo della metrologia legale e della garanzia dei titoli dei metalli preziosi;

c) servizio ispettivo;

d) studio ed elaborazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari nel settore di competenza.

Art. 33.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi assolve i seguenti compiti di carattere tecnico-scientifico:

a) adempimenti relativi alla conservazione e alle comparazioni metrologiche in sede internazionale e nazionale dei prototipi nazionali del metro e del chilogrammo assegnati all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in applicazione della Convenzione internazionale del metro sottoscritta in Parigi il 20 maggio 1875 e approvata con legge 26 dicembre 1875, n. 2875;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche tecnico-scientifiche in materia metrologica e di garanzia sui titoli dei metalli preziosi;

c) esame dei prototipi di strumenti metrici ed elaborazione dei provvedimenti per l'approvazione del modello ai fini dell'ammissione alla verificazione prima di tipo nazionale o di tipo CEE;

d) studio ed elaborazione dei regolamenti tecnici;

e) coordinamento e controllo dell'attività tecnica degli uffici periferici dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

f) servizio ispettivo;

g) determinazioni metrologiche ed analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi; nonché verificazioni di apparecchiature e strumenti ed ogni altro compito scientifico e tecnico di carattere sperimentale;

h) esecuzione di saggi dei metalli preziosi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

i) determinazione del peso e del titolo delle monete d'oro e di argento coniate dalla Zecca, ai fini della formulazione del giudizio di emissibilità;

l) adempimenti relativi all'applicazione delle leggi di cui al penultimo comma del precedente art. 31.

Sono annessi al predetto ufficio:

1) il laboratorio di metrologia;
2) il laboratorio di analisi dei metalli preziosi;
3) il laboratorio per l'esame dei prototipi;
4) l'officina meccanica di precisione.

Art. 34.

I circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi assolvono, nell'ambito della propria circoscrizione, i seguenti compiti:

a) esercitano il coordinamento dell'attività degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

b) svolgono le funzioni ispettive presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici dai medesimi istituiti ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al precedente art. 31;

c) intervengono nelle divergenze che insorgono tra gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

d) provvedono al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti allo Stato dei diritti metrici;

e) propongono all'Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche necessari al funzionamento degli uffici provinciali metrici e dei laboratori per il saggio dei metalli preziosi, che provvede, sentito l'Ufficio centrale metrico;

f) dispongono, nell'ambito della propria circoscrizione, l'utilizzazione del personale per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni;

g) eseguono gli altri compiti che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga di affidare ad essi.

I circoli hanno le circoscrizioni regionali o interregionali, indicate nella unita tabella *H*.

Le circoscrizioni possono essere variate sentito il parere delle regioni interessate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

I capi dei circoli provvedono alla redazione di rapporti annuali sull'attività degli uffici provinciali metrici.

Art. 35.

Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, oltre a conservare campioni conformi ai prototipi di cui all'art. 8 del testo unico della legge sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088:

a) effettuano l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo;

b) svolgono i compiti inerenti alla verificazione prima degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE, all'atto della fabbricazione, sia presso i propri locali sia presso le aziende produttrici, per accertare ed assicurare la rispondenza degli strumenti stessi ai requisiti metrologici legali;

c) accertano la conservazione nel tempo dei predetti requisiti negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verificazione periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza, rivolte a controllare l'efficienza ed il corretto impiego degli strumenti stessi tanto nei rapporti tra fornitore di beni e consumatori quanto nelle attività che comportano determinazioni quantitative rivolte alla valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque destinate a far fede a norma di legge o a costituire prova per inadempienze di qualsiasi natura;

d) effettuano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, per accertare la regolare iscrizione degli utenti stessi e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti erariali; e provvedono agli atti preliminari, istruttori e definitivi relativi ai ricorsi da produrre, nell'interesse dello Stato avverso iscrizioni irregolari o mancanti;

e) prospettano alla procura della Repubblica l'opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza;

f) propongono gli itinerari che intendono seguire nei comuni della provincia per la verificazione periodica a norma dell'art. 17 del predetto testo unico;

g) accertano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori ed agli importatori e controllano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti, disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori di saggio dei metalli preziosi di cui all'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

h) effettuano presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso le ispezioni e i controlli intesi ad accertare la corretta applicazione della legge di cui alla precedente lettera *g*) e del relativo regolamento;

i) procedono alla vendita dei corpi di reato confiscati;

l) ordinano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio;

m) adempiono ogni altro compito ad essi spettante per l'applicazione delle leggi di cui al penultimo comma del precedente art. 31 e in relazione alla loro qualità di organi esterni dell'amministrazione.

Art. 36.

Il Comitato superiore metrico è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si compone:

a) del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, presidente;

b) di cinque membri scelti tra professori universitari ordinari e fra cultori di scienze fisiche, matematiche e chimiche di chiara fama;

c) del direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

d) del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

e) di tre funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano speciale conoscenza dell'attività del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, la presidenza è affidata al membro più anziano. I membri del comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Spetta al comitato dare parere:

a) sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti ed organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

b) sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero, ai sensi e per gli effetti del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

c) sulle istruzioni, sui metodi e le norme da usare nelle varie verificazioni e nei saggi;

d) sulle norme di insegnamento per il corso di tirocinio di cui al succesivo art. 42;

e) sull'andamento scientifico-tecnico dell'Ufficio centrale metrico e sul materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sulle operazioni metrologiche correlate alla verificazione decennale dei campioni prototipi;

g) sulle eventuali riforme per l'ordinamento del servizio metrico e del saggio.

Titolo X

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Art. 37.

Il personale dirigente dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi comprende un dirigente superiore con funzione di direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e quattro primi dirigenti dei quali due con funzione di direttore di divisione presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due con funzione di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto saggio di metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il quadro *A* della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto.

Un posto di dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto di cui al nuovo quadro *A* della tabella *C* citata al precedente comma è destinato alla funzione di direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il personale non dirigente appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e alla categoria del personale operaio, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 38.

I funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto svolgono, nei settori di competenza, le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In particolare:

Il direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

coordina l'attività degli organi periferici dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti giuridico-amministrativi, con gli organi internazionali e nazionali operanti nel settore di competenza.

I direttori di divisione in servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

vigilano sull'attività dei circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi e, all'occorrenza, degli altri uffici periferici;

impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui al successivo art. 42 destinati agli impiegati dei quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

promuove ed organizza studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della metrologia ed in quello del saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro ed argento;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti tecnici e scientifici con gli organi internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia, della normalizzazione e del saggio dei metalli preziosi;

elabora progetti tecnici per attuare le direttive del Ministro, nei settori di competenza;

organizza, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi, i corsi di tirocinio ed aggiornamento per il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi delle varie carriere;

elabora secondo le direttive della direzione generale preposta, schemi di disegni di legge ed i regolamenti tecnici nei settori di competenza, d'iniziativa dell'Amministrazione.

Il direttore del reparto della metrologia e il direttore del reparto saggio dei metalli preziosi, nei rispettivi settori di competenza:

coordinano l'attività dei laboratori e propongono i mezzi tecnici e gli strumenti necessari per il funzionamento;

partecipano alle riunioni del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi in sede di esame delle questioni di rispettiva competenza;

esaminano documenti e studi tecnici ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro con uffici ed enti nazionali ed internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

coordinano la vigilanza tecnica, nonché i controlli necessari ad assicurare la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività tecnica degli uffici provinciali metrici e degli annessi laboratori;

impostano studi su nuove metodologie di verificazione e di controllo metrologico e su nuovi metodi di saggio dei metalli preziosi;

impartiscono l'insegnamento delle materie a carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui al successivo art. 42, destinati agli impiegati dei quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 39.

Nella carriera direttiva di cui al quadro I della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di consigliere si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze economiche, o scienze politiche.

I programmi di esame relativi ai concorsi di cui al presente articolo e ai successivi articoli 40 e 41 sono stabiliti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti propri della carriera direttiva:

a) svolgono le funzioni di capi dei circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

c) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui ai successivi articoli 42 e 43, destinati agli impiegati dei quadri III, IV e V della tabella *D*;

d) dirigono gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 40.

Nella carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di metrologista o analista si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diplomi di laurea di ingegneria, o fisica, o chimica, o scienze matematiche o matematica e fisica.

Nei concorsi da bandire l'amministrazione ha facoltà di determinare i contingenti di posti messi, rispettivamente, a concorso per i candidati in possesso dei diversi titoli di studio di cui al primo comma.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti di studio e ricerca propri della carriera direttiva tecnica di appartenenza:

a) sono preposti alla direzione dei laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti della metrologia e del saggio dei metalli preziosi nello svolgimento dei compiti dell'Ufficio;

c) effettuano studi scientifici e tecnici, anche sperimentali, in preparazione di incontri di lavoro con uffici o enti nazionali od internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

d) eseguono gli esami tecnici dei prototipi degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE ai fini dell'ammissione alla verificazione e dell'approvazione del modello;

e) effettuano i controlli tecnici presso gli uffici provinciali metrici e i laboratori di saggio degli uffici stessi;

f) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui ai successivi articoli 42 e 43 destinati agli impiegati dei quadri III, IV e V della tabella *D*.

Art. 41.

Nella carriera di concetto di cui al quadro III della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di ispettore si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli impiegati della predetta carriera prestano servizio negli uffici provinciali metrici in qualità di addetti, e possono essere destinati agli altri organi centrali e periferici dell'amministrazione metrica. Gli impiegati con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale possono assumere, in caso di necessità, la reggenza di uffici di secondaria importanza.

Nella carriera di concetto, di cui al quadro IV della tabella *D*, la nomina alla qualifica iniziale si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso del diploma di perito chimico. Gli impiegati della predetta carriera prestano servizio presso l'Ufficio centrale metrico e presso gli uffici provinciali metrici in qualità di addetti; collaborano con i funzionari direttivi dei predetti uffici nelle attività regolate dal presente decreto e dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, possono essere utilizzati presso i laboratori istituiti in applicazione del primo comma dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, presso l'Ufficio centrale metrico e presso gli uffici provinciali metrici e svolgono le analisi per le determinazioni fisico-chimiche da effettuare ai fini dell'approvazione di modello degli strumenti di misura e della verificazione prima, nonchè quelle per l'applicazione della predetta legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Art. 42.

I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli di cui ai quadri I, II, III e IV della tabella *D*, conseguono la nomina in ruolo dopo aver frequentato e superato gli esami finali di appositi corsi teorico-pratici di specializzazione che si svolgono presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, della durata di un anno, che tengono luogo del periodo di prova e che determinano altresì la posizione iniziale nel ruolo.

Le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dei detti corsi e gli esami finali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico.

Coloro che non conseguono l'idoneità possono, a giudizio del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere ammessi al successivo corso. L'impiegato in prova ammesso al secondo corso, qualora non superi il secondo esame finale, non consegue la nomina in ruolo, ed il rapporto è risolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 43.

Nella carriera esecutiva di cui al quadro V della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Al personale della predetta carriera, che abbia frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, della durata di sei mesi, sono devoluti, oltre ai compiti propri della carriera di appartenenza, incarichi di verificazione prima e periodica di determinate categorie di strumenti di misura da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato superiore metrico.

Art. 44.

Gli impiegati di cui al quadro VII della tabella *D*, oltre ai compiti propri della carriera ausiliaria, svolgono le operazioni materiali necessarie alla verificazione degli strumenti di misura ed effettuano la bollatura degli strumenti verificati.

Art. 45.

Per il personale periferico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi il rapporto informativo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i capi dei circoli d'ispezione metrica, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali. Il giudizio complessivo è espresso dal consiglio di amministrazione;

b) per i titolari degli uffici provinciali metrici, dal capo del circolo d'ispezione metrica competente per giurisdizione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

c) per gli altri impiegati delle carriere di concetto, nonchè per quelli della carriera esecutiva ed ausiliaria, dal titolare dell'ufficio provinciale metrico di appartenenza. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del circolo di ispezione metrica.

Art. 46.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme delle leggi e dei regolamenti sugli strumenti di misura e sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualità di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualità di agente di polizia giudiziaria compete al personale della carriera esecutiva e al personale della carriera ausiliaria.

Ai fini dell'identificazione personale i predetti impiegati sono dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

Per le nuove attrezzature relative all'attuazione dei controlli CEE e per il potenziamento dei mezzi tecnici e l'adeguamento dei locali necessari al servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi per il regolare espletamento dei compiti di istituto, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 150 milioni per il primo e il secondo esercizio finanziario successivo all'anno di entrata in vigore del presente decreto e di lire 300 milioni per gli esercizi dal terzo al sesto.

I fondi non utilizzati in un esercizio finanziario sono riportati in aumento nello stanziamento degli esercizi successivi.

Art. 48.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche di ispettore capo centrale, di capo dell'Ufficio centrale metrico o di ispettore capo interregionale sono inquadrati nelle qualifiche di direttore di sezione di cui al quadro I o di metrologista superiore o di analista superiore di cui al quadro II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Gli impiegati che alla data di cui al primo comma rivestono la qualifica di ispettore principale alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla seconda classe di stipendio.

Gli impiegati che alla stessa data di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di ispettore principale alla prima classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla prima classe di stipendio.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono disposti, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, entro i limiti delle dotazioni organiche di cui ai quadri I e II della predetta tabella *D*.

Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nelle rispettive qualifiche di provenienza ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro I della predetta tabella *D* è richiesto il possesso di titolo di studio di grado non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro II è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al precedente art. 40 o di altro diploma di laurea a carattere tecnico-scientifico.

Per il personale inquadrato nella qualifica di consigliere si applicano le norme di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077.

I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi nei ruoli di cui ai quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto, e quelli che si renderanno disponibili nel primo quadriennio successivo, possono essere conferiti nelle rispettive qualifiche iniziali mediante concorsi per titoli riservati agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di ispettore alla terza classe di stipendio o con qualifica superiore. I concorsi devono essere banditi entro sei mesi dalla data degli inquadramenti stessi. Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i titoli di studio rispettivamente indicati al terzultimo comma.

Art. 49.

Nella prima attuazione del presente decreto, gli idonei del concorso per ispettori metrici espletato nell'anno 1977 saranno ammessi a frequentare il corso teorico-pratico, di cui al precedente art. 42, per la nomina alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto di cui al quadro III dell'allegata tabella *D*.

Effettuati gli inquadramenti ed i concorsi di cui al precedente comma ed all'art. 48, i posti rimasti disponibili nelle carriere di concetto ed esecutiva di cui ai quadri III e V della tabella *D* precitata possono essere conferiti nella qualifica iniziale, nel limite massimo del cinquanta per cento, mediante esami-colloquio riservati agli impiegati delle carriere rispettivamente inferiori.

All'esame-colloquio per l'accesso alla carriera esecutiva è ammesso anche il personale operaio.

I concorsi di cui al comma precedente sono banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo comma si applicano le norme richiamate al settimo comma del precedente art. 48. A tal fine il servizio prestato quale operaio è equiparato a quello degli impiegati ausiliari.

Art. 50.

Agli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49 saranno attribuiti, ove occorra, gli aumenti periodici necessari ad assicurare che il trattamento economico spettante nelle nuove qualifiche conseguite non sia inferiore al trattamento economico complessivo in godimento nelle qualifiche di provenienza.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assegno personale di cui all'art. 3 della legge 15 novembre 1973, conservano tale diritto con le stesse norme previste al precedente comma.

Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di sezione, o qualifiche equiparate (parametro 307) e proveniente dalla qualifica di ispettore capo interregionale, o qualifiche equiparate (parametro 370), viene riconosciuta nella qualifica di inquadramento un'anzianità di servizio corrispondente a quello prestato nella carriera di provenienza, ridotto secondo l'aliquota di cui al primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 51.

Effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti articoli 48 e 49 i posti disponibili per l'accesso nei ruoli della tabella *D* allegata al presente decreto, sono attribuiti mediante pubblici concorsi secondo la seguente ripartizione annuale:

un quarto dei posti entro il secondo anno dall'entrata in vigore del presente decreto;

un quarto dei posti entro il terzo anno;

la restante metà dei posti entro il quarto anno.

Art. 52.

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, valutati in lire 250 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti agli aumenti dei diritti metrici stabiliti dal decreto stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Le caratteristiche dei contrassegni di approvazione CEE del modello e dei marchi di verificazione prima CEE e le condizioni di applicazione di detti contrassegni e marchi, utilizzati in Italia e negli altri Stati della Comunità saranno fissate con apposito regolamento.

Lo stesso regolamento preciserà anche le condizioni e le modalità per:

a) la presentazione e l'istruzione delle domande di approvazione CEE del modello;

b) la concessione, la pubblicazione e se del caso la revoca dell'approvazione CEE del modello;

c) l'esecuzione della verifica prima CEE e l'apposizione dei relativi bolli.

Il regolamento sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 54.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 55.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — FORLANI — BONIFACIO — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 16

TABELLA *A*

Quadro I

UNITA' DI MISURA LEGALI

Sezione 1. UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

1.1. *Unità SI di base.*

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Intensità di corrente elettrica	ampère	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di materia	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

Unità di lunghezza.

Il metro è la lunghezza pari a 1 650 763,73 lunghezze d'onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli $2p_{10}$ e $5d_5$ dell'atomo di cripto 86.

(11ª CGPM, 1960, Ris. 6).

Unità di massa.

Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo.

(3ª CGPM, 1901, pag. 70 del resoconto).

Unità di tempo.

Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.

13ª CGPM, 1967, Ris. 1).

Unità di intensità di corrente elettrica.

L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2×10^{-7} newton su ogni metro di lunghezza.

(CIPM, 1946, Ris. 2, approvata dalla 9ª CGPM, 1948).

Unità di temperatura termodinamica.

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

(13ª CGPM, 1967, Ris. 4).

Unità di quantità di materia.

La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.

Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure gruppi specificati di tali particelle.

(14ª CGPM, 1971, Ris. 3).

Unità di intensità luminosa.

La candela è l'intensità luminosa, nella direzione perpendicolare, di una superficie di 1/600 000 di metro quadrato di un corpo nero alla temperatura di solidificazione del platino sotto la pressione di 101 325 newton al metro quadrato.

(13ª CGPM, 1967, Ris. 5).

1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius.

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Temperatura Celsius	grado Celsius	°C

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza $t = T - T_0$ tra due temperature termodinamiche T e T_0 con $T_0 = 273{,}15$ kelvin.

Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità « grado Celsius » è uguale all'unità « kelvin ».

1.2. *Altre unità SI.*

1.2.1. Unità supplementari SI.

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Angolo piano	radiante	rad
Angolo solido	steradiante	sr

(11ª CGPM, 1960, Ris. 12).

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:

Unità di angolo piano.

Il radiante è l'angolo piano compreso tra due raggi che, sulla circonferenza di un cerchio, intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Racc. I.S.O. R/31/I, 2ª ed., dicembre 1965).

Unità di angolo solido.

Lo steradiante è l'angolo solido che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera.

(Racc. I.S.O. R/31/I, 2ª ed., dicembre 1965).

1.2.2. Unità derivate SI.

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali.

GRANDEZZA	UNITÀ		ESPRESSIONE	
	Nome	Simbolo	In altre unità SI	In unità SI di base o supplementari
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
Pressione e tensione	pascal	Pa	$N.m^{-2}$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	N.m	$m^{2}.kg.s^{-2}$
Potenza (1)	watt	W	$J.s^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		s.A
Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-2}$
Conduttanza elettrica	siemens	S	$A.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{3}.A^{2}$
Capacità elettrica	farad	F	$C.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{4}.A^{2}$
Flusso magnetico	weber	Wb	V.s	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb.m^{-2}$	$kg.s^{-2}.A^{-1}$
Induttanza elettrica . .	henry	H	$Wb.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm		cd.sr
Illuminamento	lux	lx	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd.sr$
Attività	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose assorbita (2) . . .	gray	Gy	$J.kg^{-1}$	$m^{2}.s^{-2}$

(1) Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome « voltampère », simbolo « VA » per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome « var », simbolo « var », per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome « var » non è incluso in risoluzioni della CGPM.
(2) Ed altre grandezze di identiche dimensioni per le radiazioni ionizzanti.

Alcune unità derivate dalle unità di base SI possono essere espresse impiegando le unità del quadro I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1}.kg.s^{-1}$ oppure $N.s.m^{-2}$ oppure Pa.s.

1.3. *Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali.*

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{18}	exa	E	10^{-1}	deci	d
10^{15}	peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	tera	T	10^{-3}	milli	m
10^{9}	giga	G	10^{-6}	micro	μ
10^{6}	mega	M	10^{-9}	nano	n
10^{3}	chilo	k	10^{-12}	pico	p
10^{2}	etto	h	10^{-15}	femto	f
10^{1}	deca	da	10^{-18}	atto	a

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola « grammo » e dei loro simboli al simbolo « g ».

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

1.4. *Nomi e simboli speciali autorizzati.*

1.4.1. Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI.

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Volume	litro	l	$1\ l = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$
Massa	tonnellata	t	$1\ t = 1\ Mg = 10^3\ kg$
Pressione e tensione . . .	bar	bar	$1\ bar = 10^5\ Pa$

1.4.2. Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI il cui impiego è riservato a settori di applicazione specializzati.

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Area delle superfici agrarie e dei fondi	ara	a	$1\ a = 10^2\ m^2$
Massa lineare delle fibre tessili e dei filati	tex	tex	$1\ tex = 10^{-6}\ kg\ m^{-1}$

Avvertenze: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli elencati nelle tabelle dei punti 1.4.1. e 1.4.2.

Il multiplo 10^2a è nondimeno denominato « ettaro ».

Sezione 2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Angolo piano . .	angolo giro		1 angolo giro $= 2\pi$ rad
	grado centesimale oppure gon	gon	$1\ gon = \frac{\pi}{200}\ rad$
	grado sessagesimale	°	$1° = \frac{\pi}{180}\ rad$
	minuto d'angolo	′	$1' = \frac{\pi}{10\,800}\ rad$
	secondo d'angolo	″	$1'' = \frac{\pi}{648\,000}\ rad$
Tempo	minuto	min	$1\ min = 60\ s$
	ora	h	$1\ h = 3\,600\ s$
	giorno	d	$1\ d = 86\,400\ s$

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3. si applicano soltanto ai nomi « grado » e « gon » ed i relativi simboli soltanto al simbolo « gon ».

Sezione 3. UNITÀ DEFINITE INDIPENDENTEMENTE DALLE SETTE UNITÀ SI DI BASE

L'unità di massa atomica è pari a 1/12 della massa di un atomo del nuclide ^{12}C.

L'elettronvolt è l'energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt.

Grandezza	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Massa .	Unità di massa atomica	u	$1\ u \sim 1{,}6605655 \cdot 10^{-27}\ kg$
Energia .	Elettronvolt	eV	$1\ eV \sim 1{,}6021892 \cdot 10^{-19}\ J$

Il valore di queste unità, espresso in unità SI, non è conosciuto esattamente. I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n. 11, del dicembre 1973, del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche.

Avvertenze: A queste due unità ed ai loro simboli si applicano i prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3.

Sezione 4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Valore
Vergenza dei sistemi ottici	diottria	1 diottria $= 1\ m^{-1}$
Massa delle pietre preziose	carato metrico	1 carato metrico $= 2 \cdot 10^{-4}\ kg$.

Avvertenze: A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3.

Sezione 5. UNITÀ COMPOSTE

Combinando le unità citate al quadro I si formano unità composte.

Quadro II

UNITA' DI MISURA DISCIPLINATE DALL'ART. 1, 3° COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI METRICHE

Sezione 6. UNITÀ CGS

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Forza	dina	dyn	1 dyn = 10^{-5} N
Energia	erg	erg	1 erg = 10^{-7} J
Viscosità dinamica	poise	P	1 P = 10^{-1}Pa • s
Viscosità cinematica	stoke	St	1 St = 10^{-4} m² • s⁻¹
Accelerazione di gravità	gal	Gal	1 Gal = 10^{-2} m • s^{-2}

Sezione 7. ALTRE UNITÀ

Grandezze, nomi di unità e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Lunghezza d'onda, distanze atomiche	ångetröm	Å	1 Å = 10^{-10} m
Sezione efficace . .	barn	b	1 b = 10^{-28} m^2
Massa	quintale		1 quintale = 10^2 kg
Pressione	atmosfera normale	atm	1 atm = 101 325 Pa
Tensione arteriosa (Pressione sanguigna)	millimetro di mercurio (convenzionale 1 mmHg)	mmHg	1 mmHg = 133,322 Pa
Volume (economia forestale e commercio del legno)	stero	st	1 st = 1 m^3

Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli che figurano alle sezioni 6 e 7, ad eccezione del quintale.

Quadro III

UNITA', NOMI E SIMBOLI CONTEMPLATI DALL'ART. 1, 4° COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI METRICHE

Sezione 8. UNITÀ SPECIALI

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Attività di una sorgente radioattiva	curie	Ci	1 Ci = 3,7 • 10^{10} Bq
Angolo piano . . .		g	$1 \text{ g} = \frac{\pi}{200}$ rad
Dose assorbita . .	rad	rd	1 rd = 10^{-2} Gy
Dose assorbita equivalente	rem	rem	1 rem = 1 rd
Esposizione di ionizzazione	nöntgen	R	1 R = 2,58 • 10^{-4} C • kg^{-1}

Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui alla sezione 8 ad eccezione del simbolo « g ».

Sezione 9. UNITÀ COMPOSTE

(*Utilizzate temporaneamente*)

Sino alle rispettive date indicate dall'articolo 1, le unità di cui ai quadri II e III possono essere combinate fra loro o con quelle del quadro I per costituire unità composte.

Quadro IV

UNITA' PRESCRITTE DA CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

E' autorizzato l'impiego di unità diverse da quelle previste come obbligatorie al quadro I precedente, quando siano prescritte da convenzioni ed accordi internazionali, sottoscritti dall'Italia, nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario.

TABELLA *B*

CATEGORIA DI STRUMENTI DI MISURA CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL CONTROLLO CEE

Quadro I

1) misure di lunghezza;
2) misure di capacità ed apparecchi non automatici per misurare liquidi;
3) pesi;
4) strumenti per pesare a funzionamento non automatico e relativi dispositivi complementari;
5) strumenti per pesare a funzionamento automatico e relativi dispositivi complementari;
6) strumenti per pesare totalizzatori continui e relativi dispositivi complementari;
7) strumenti per la determinazione del peso ettolitrico dei cereali;
8) contatori di volume di gas e relativi dispositivi complementari;
9) contatori di liquidi diversi dall'acqua e relativi dispositivi complementari, inseriti o non in complessi di misurazione.

Quadro II

1) cisterne tarate montate su natanti;
2) termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima;
3) alcolometri e densimetri per alcol;
4) contatori cronochilometrici (tassametri).

TABELLA *C*

NUOVO QUADRO *A* DELLA TABELLA XIV
ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Quadro A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	(*a*) 6	Direttore generale	(*a*) 6
D	Dirigente superiore	(*b*) 24	Vice direttore generale	6
			Capo servizio	3
			Consigliere ministeriale aggiunto	
			Ispettore generale	(*d*) (*f*) 15
E	Primo dirigente	61	Direttore di divisione	(*e*) (*f*) 61
		91 (*a*) (*b*) (*c*)		

(*a*) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*b*) Di cui un posto con effetto dalla data indicata nella nota (*a*).

(*c*) Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzionari provenienti dalla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale, 16 ai funzionari provenienti dalla carriera degli ispettori e dei direttori degli UPICA, 6 ai funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica e 9 agli ispettori generali del ruolo statale delle camere di commercio.

(*d*) Di cui un posto riservato al direttore dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che può essere attribuito a partire dall'ottavo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. A partire dall'ottavo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, uno dei posti di consigliere ministeriale aggiunto è riservato alla funzione di direttore dell'ispettorato centrale metrico.

(*e*) Di cui uno riservato al direttore del reparto della metrologia, uno al direttore del reparto del saggio dei metalli preziosi dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due ai direttori di divisione dell'ispettorato centrale metrico.
I predetti quattro posti sono comunque conferibili a partire dal 5° anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(*f*) Il posto di direttore dell'ufficio centrale metrico e i due posti con funzioni di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto del saggio dei metalli preziosi sono destinati agli impiegati di ruolo della carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella *B* annessa alla presente legge; i due posti con funzione di direttore di divisione dell'ispettorato centrale metrico sono destinati agli impiegati del ruolo della carriera direttiva di cui al quadro I della predetta tabella *D*.

TABELLA *D*

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Quadro I

PERSONALE DIRETTIVO DELL'ISPETTORATO CENTRALE METRICO E DEI CIRCOLI D'ISPEZIONE METRICA

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	25
307	Direttore di sezione	75
257 190	Consigliere	
	Totale . . .	100

Quadro II

PERSONALE DIRETTIVO TECNICO DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore di laboratorio	5
307	Metrologisti superiori e analisti superiori	15
257 218	Metrologisti e analisti	
	Totale . . .	20

Quadro III

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO
RUOLO DEGLI ISPETTORI METRICI

Parametri	Qualifica	Posti
370	Ispettore metrico capo	14
297 255	Ispettore metrico principale	61
218 178 160	Ispettore metrico	60
	Totale . . .	135

Quadro IV

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO
RUOLO TECNICO DEI PERITI CHIMICI

Parametri	Qualifica	Posti
370	Perito chimico capo	3
302 260	Perito chimico principale	14
227 188 160	Perito chimico	13
	Totale . . .	30

Quadro V

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametri	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	16
213 183	Coadiutore principale	72
163 133 120	Coadiutore	72
	Totale . . .	160

Quadro VI

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA
RUOLO TECNICO DEI PREPARATORI DI LABORATORIO

Parametri	Qualifica	Posti
245	Preparatore superiore	2
218 188	Preparatore principale	9
168 143 128	Preparatore	9
	Totale . . .	20

Quadro VII

PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEI COMMESSI BOLLATORI

Parametri	Qualifica	Posti
165 143	Commesso bollatore capo	51
133 115 100	Commesso bollatore	119
	Totale . . .	170

Quadro VIII

PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEGLI AGENTI TECNICI

Parametri	Qualifica	Posti
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	14
	Totale . . .	20

Quadro IX

PERSONALE OPERAIO

Parametri	Qualifica	Posti
210	Capo operaio	2
190 165	Operaio specializzato	4
153 133 115	Operaio comune	4
	Totale . . .	10

TABELLA E

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

		Diritto
Misure lineari (per ogni misura materializzata):		
da 1 centimetro a 2 metri	L.	200
da oltre 2 metri a 10 metri	»	500
da oltre 10 metri a 20 metri	»	1.000
da oltre 20 metri a 100 metri	»	3.000
da oltre 100 metri: per ogni 100 metri o frazione	»	3.000
Pesi:		
frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli: per ogni peso	L.	100
dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato metrico: per ogni peso	»	100
chilogrammo e mezzo chilogrammo: per ogni peso	»	200
doppio chilogrammo	»	200
cinque chilogrammi	»	500
dieci chilogrammi	»	500
venti chilogrammi	»	1.000
cinquanta chilogrammi	L.	1.500
cento chilogrammi	»	3.000
duecento chilogrammi	»	3.000
cinquecento chilogrammi	»	7.000
mille chilogrammi	»	9.000
duemila chilogrammi ed oltre: per ogni 1.000 chilogrammi	»	6.000
Pesi per le monete:		
per ciascuna moneta in corso	L.	500
Misure di capacità ordinarie per aridi e per liquidi e serbatoi-misura:		
dal mezzo centilitro al litro: per ogni misura	L.	200
doppio litro	»	500
mezzo decalitro	»	500
decalitro	»	500
doppio decalitro	»	1.000
mezzo ettolitro	»	1.000
ettolitro	»	1.000
doppio ettolitro	»	1.500
mezzo chilolitro	»	7.500
chilolitro	»	12.000
doppio chilolitro	»	20.000
da oltre 2.000 a 5.000 litri	»	30.000
da oltre 5.000 a 10.000 litri	»	50.000
da oltre 10.000 a 25.000 litri	»	80.000
da oltre 25.000 a 50.000 litri	»	100.000
da oltre 50.000: per ogni 50.000 litri o frazione	»	200.000
1/4 di ettolitro (misura ammessa))	»	1.000
1/4 di litro (misura ammessa)	»	200
Misure di capacità per liquidi legalizzate con sistemi automatici:		
per ogni 100 pezzi o frazione	L.	100
Cisterne tarate montate su natanti:		
a) per la taratura di ciascuna cisterna, diritto fisso per capacità di metri cubi:		
fino a 100	L.	400.000
oltre 100 fino a 1.000	»	800.000
oltre 1.000: per ogni 500 o frazione	»	400.000
b) pagamento delle ore di lavoro occorse per la esecuzione della taratura, in ragione della tariffa oraria di	»	10.000
Bilance semplici e composte:		
portata:		
fino a 10 chilogrammi esclusi	L.	500
da 10 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	»	2.000
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi	»	3.000
da 100 chilogrammi o più: per ogni 100 chilogrammi o frazione	»	4.000
Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte:		
portata:		
fino a 20 chilogrammi esclusi	»	200
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	»	200
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi	»	300
da 100 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi	»	500
da 200 chilogrammi fino a 500 chilogrammi esclusi	»	1.000
da 500 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi	»	2.500
di 1.000 chilogrammi	»	3.500
superiore a 1.000 chilogrammi: per ogni 100 chilogrammi o frazione	»	500
Stadere o bilance a piattaforma o con leve aeree:		
portata:		
fino a 1/2 tonnellata esclusa	L.	1.500
da 1/2 tonnellata fino a 1 tonnellata esclusa	»	2.000
da 1 tonnellata fino a 2 tonnellate escluse	»	3.500
da 2 tonnellate fino a 4 tonnellate escluse	»	7.500

	Diritto
da 4 tonnellate fino a 10 tonnellate escluse	L. 15.000
da 10 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	» 27.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	» 45.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione	» 500

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:

portata:

fino a 5 chilogrammi esclusi	L. 4.500
da 5 chilogrammi fino a 20 chilogrammi esclusi	» 6.000
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	» 7.500
da 50 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi	» 9.000
da 200 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi	» 12.000
da 1 tonnellata fino a 5 tonnellate escluse	» 24.000
da 5 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	» 45.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	» 90.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione	» 1.000

Strumenti per pesare a funzionamento automatico:

totalizzatori continui (strumenti a nastro trasportatore, eccetera) portata oraria in tonnellate:

fino a 100 tonnellate	» 90.000
superiore a 100: per ogni 5 tonnellate o frazione	» 4.500

Strumenti per pesare a carico costante, impaccatrici, eccetera:

portata in chilogrammi:

fino a 20	L. 15.000
da oltre 20 fino a 100	» 30.000
da altre 100 fino a 500	» 45.000
da oltre 500 fino a 1.000	» 60.000
da oltre 1.000 fino a 5.000	» 100.000
da oltre 5.000: per ogni 100 chilogrammi o frazione	» 2.000

Apparecchi per misurare olii minerali ed altri liquidi:

apparecchi speciali, non automatici	L. 1.000
pompe automisuratrici, di capacità inferiore a 5 litri	» 3.000
pompe automisuratrici, della capacità di 5 litri o più	» 6.000

Contatori volumetrici di olii minerali ed altri liquidi (esclusi i contatori d'acqua):

erogazione oraria:

fino a 6 metri cubi o chilolitri inclusi	L. 9.000
oltre 6 fino a 15 metri cubi o chilolitri inclusi	» 12.000
oltre 15 fino a 30 metri cubi o chilolitri inclusi	» 15.000
oltre 30 fino a 60 metri cubi o chilolitri inclusi	» 18.000
oltre 60 fino a 150 metri cubi o chilolitri inclusi	» 21.000
oltre 150 fino a 300 metri cubi o chilolitri inclusi	» 24.000
oltre 300 fino a 600 metri cubi o chilolitri inclusi	» 30.000
oltre 600 fino a 1.500 metri cubi o chilolitri inclusi	» 45.000
oltre 1.500 metri cubi o chilolitri: per ogni metro cubo o chilolitro	» 30

Supplementi per dispositivi accessori: (testata ausiliaria termo-regolatrice; dispositivo imprimente; dispositivo di predeterminazione; dispositivo di prepagamento; indicatore ripetitore, a distanza; dispositivo di prelevamento campione; indicatore di gruppo; congegni ausiliari affini) . . . L. 3.000

Diritti di collaudo di impianti di prova per misuratori di grande portata: (escluso il diritto di verifica delle misure-campione, da 1 chilolitro ed oltre, che ne fanno parte) . . . L. 30.000

Diritti di verificazione dei contatori di gas:

portata oraria massima in metri cubi:

	Diritto
fino a 10 inclusi	L. 2.000
oltre 10 fino a 16 inclusi	» 4.500
oltre 16 fino a 25 inclusi	» 6.000
oltre 25 fino a 40 inclusi	» 7.500
oltre 40 fino a 65 inclusi	» 9.000
oltre 65 fino a 100 inclusi	» 12.000
oltre 100 fino a 250 inclusi	» 18.000
oltre 250 fino a 400 inclusi	» 25.000
oltre 400 fino a 1.000 inclusi	» 30.000
oltre 1.000 fino a 1.600 inclusi	» 36.000
oltre 1.600	» 42.000

Strumenti per il peso ettolitrico dei cereali:

se di portata minore o uguale a 1 chilogrammo	L. 1.500
se di portata di oltre 1 chilogrammo fino a 5 chilogrammi	» 6.000
se di portata superiore a 5 chilogrammi	» 40.000

Manometri campioni:

portata espressa in bar:

fino a 25 inclusi	L. 2.000
oltre 25 fino a 50 inclusi	» 3.000
oltre 50 fino a 100 inclusi	» 4.500
oltre 100 fino a 200 inclusi	» 6.000
oltre 200 fino a 500 inclusi	» 7.500
oltre 500	» 10.500

TABELLA *F*

DIRITTI DOVUTI PER IL SAGGIO ED IL MARCHIO DI MATERIE PRIME E DI OGGETTI CONTENENTI PLATINO, PALLADIO, ORO ED ARGENTO.

Materie prime:

	Diritto
determinazione del titolo del platino: per ogni saggio	L. 20.000
determinazione del titolo del palladio: per ogni saggio	» 20.000
determinazione del titolo dell'oro: per ogni saggio	» 10.000
determinazione del titolo dell'argento: per ogni saggio	» 6.000

Per la determinazione di due o più componenti della stessa lega è dovuta la somma dei relativi diritti.

Oggetti lavorati:

per la determinazione del titolo del metallo prezioso di base e l'applicazione del relativo marchio, su oggetti contenenti uno o più metalli preziosi in funzione del peso proprio di ciascun oggetto:

a) per oggetti in leghe di platino (o palladio), non contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di (con un minimo di L. 7.500 ad un massimo di L. 25.000)	L. 1.000
b) per oggetti in leghe di platino (o palladio), contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di (con un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 30.000)	» 1.000
c) per gli oggetti in leghe di oro: in ragione al grammo o frazione di grammo, di (con un minimo di L. 6.500 ad un massimo di L. 30.000)	» 500
d) per gli oggetti in leghe di argento: in ragione per ogni decigrammo o frazione, di (con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 20.000)	» 500

Saggio di ceneri contenenti metalli preziosi:

per ogni saggio di campioni di ceneri auroargentifere	L. 16.000
per ogni saggio di campioni di ceneri auroargentifere-platinifere	» 24.000
per ogni saggio di campioni di ceneri contenenti tutti e quattro i metalli preziosi	» 32.000

	Diritto
Saggio di galloni, alamari, eccetera:	
per ogni saggio di galloni, fregi, distintivi e tessuti in genere contenenti filati di:	
a) argento	L. 6.000
b) oro	» 10.000
c) argento dorato	» 12.000
Tariffe ad ore di lavoro:	
per ogni saggio od analisi quantitativa indicata nelle tariffe precedenti, di sostanze contenenti metalli preziosi: in ragione, per ogni ora di lavoro, di	L. 4.000
(con un minimo di L. 10.000)	

TABELLA *G*

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Classe I. — Enti o uffici pubblici iscritti tra gli utenti metrici, imprese commerciali all'ingrosso che svolgono la loro attività:

	Diritto
Categoria I:	
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	L. 60.000
Categoria II:	
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	» 45.000
Categoria III:	
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	» 25.000
Categoria IV:	
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	» 15.000

Classe II. — Imprese commerciali al minuto in sede fissa che svolgono la loro attività:

Categoria V:	
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	L. 30.000
Categoria VI:	
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	» 20.000
Categoria VII:	
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	» 10.000
Categoria VIII:	
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	» 5.000

Classe III. — Imprese artigiane, aziende agricole, che svolgono la loro attività:

	Diritto
Categoria IX:	
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	L. 5.000
Categoria X:	
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	» 4.000
Categoria XI:	
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	L. 3.000
Categoria XII:	
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	» 2.000

Classe IV. — Imprese commerciali con posto o posteggio fisso:

Categoria XIII:	
con posto o posteggio fisso in comuni con popolazione di 50.000 o più abitanti	L. 6.000
Categoria XIV:	
con posto o posteggio fisso in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti	» 3.000

Classe V. — Ambulanti:

Categoria XV:	
per ogni strumento per pesare con la relativa serie di pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure per capacità	L. 2.000

Classe VI. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria XVI:	
utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo	L. 3.000
Gli utenti di strumenti metrici fissi devono corrispondere, per ognuno di tali strumenti in esercizio, oltre i diritti suindicati secondo la categoria alla quale essi appartengono, un diritto suppletivo di	L. 10.000

Ai fini del precedente comma sono definiti strumenti fissi quelli che per il normale funzionamento necessitano di una installazione stabilmente vincolata al suolo.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti, di qualsiasi specie delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti all'obbligo della verificazione periodica, sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla presente tabella.

TABELLA *H*

CIRCOSCRIZIONI DEI CIRCOLI DI ISPEZIONE METRICA

Numero	Sede	Circoscrizione
1	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
2	Milano	Lombardia
3	Venezia	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
4	Bologna	Emilia-Romagna e Marche
5	Firenze	Toscana e Umbria
6	Roma	Lazio e Abruzzo
7	Napoli	Campania e Calabria
8	Bari	Puglia, Molise e Basilicata
9	Palermo	Sicilia
10	Cagliari	Sardegna

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651059/7) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.